



**TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. XXXX XXXX quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXXX/2023 R.G.A.L. vertente

TRA

XXXX XXXX, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via N. Serra n. 62, presso lo studio dell'Avv. Ida Mendicino che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci **- ricorrente**

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in XXXXXX, Via XXXXX XXXX n. XX, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri XXXXX XXXXX e XXXX XXXX - **resistente**

Oggetto: carta elettronica del docente.

Conclusioni di parte ricorrente: "... 1) *In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22*



e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde ...".



Conclusione di parte resistente: "... - Si aderisce alla domanda di carta elettronica per le annualità per le quali non sia decorsa l'eccepita prescrizione del beneficio preteso con compensazione delle spese di lite ...".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio, con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto Comprensivo "XXXX XXXX" in XXXXX; che aveva prestato servizio presso il Ministero resistente con diversi contratti a tempo determinato per gli anni dal 2017/2018 al 2022/2023; che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 annui per ciascun anno scolastico; che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato; che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carte elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato; che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente; che, dunque, attesi i rilievi di illegittimità della mancata erogazione della carta elettronica del docente per contrarietà agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, ai principi di diritto comunitario in tema di diritto alla formazione dei lavoratori e di non discriminazione ed alle disposizioni legislative e del CCNL che imponevano il diritto dovere di formazione per tutti i docenti,



spettava la carta elettronica per gli anni scolastici indicati, con disapplicazione dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 e delle disposizioni del CCNL che prevedevano l'erogazione della carta elettronica solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.

Il Ministero convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra trascritte, di aderire alla domanda di parte ricorrente ad eccezione dell'annualità 2017/2018, per la quale ha eccepito la prescrizione.

Negli scritti difensivi successivi la parte ricorrente ha a sua volta aderito all'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, insistendo nell'accoglimento della domanda "... fatta eccezione per l'a.s. 2017/2018 ...", con rinuncia validamente dal difensore, che in tal modo ha esercitato la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (cfr. Cass. 1439/2002; Cass. 21848/2013).

Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 7.5.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..

La parte ricorrente ha depositato note scritte.

Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.

Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per alcune annualità, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere al pagamento della somma oggetto di giudizio.



È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del Ministero convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva corresponsione della somma chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo al pagamento della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.

Altri profili di irritalità nella condotta processuale della parte resistente sono relativi alla mancanza di risposta in ordine alla richiesta di chiarimenti avanzata con ordinanza del 28.12.2023, con cui si erano sollecitate determinazioni compiute del Ministero, anche per valutazioni circa l'effettiva cessazione della materia del contendere.

Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del Ministero e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: "... 1) *La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,*



comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ...", evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.

La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.

Le spese di lite, richiamate le considerazioni svolte sulla adesione del tutto irrituale di parte resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, non operandosi alcuna compensazione parziale in ragione della rinuncia di parte ricorrente alle somme azionate in giudizio per l'annualità 2017/2018, atteso il complessivo comportamento processuale della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente per un valore corrispondente a quello perduto in favore del ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.

Si comunichi

Cosenza, 27.5.2024

IL GIUDICE

dott. XXXX XXXX

